

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 7

Adunanza 5 febbraio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO -  
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI  
COMPATIBILITA'.

Protocollo: 72 - 23548/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Francesco al Campo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 72-28173 del 27/09/1993;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/1998, il progetto definitivo di Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 3 del 01/03/1999, n. 16 del 19/06/2000, n. 25 del 26/10/2001 i progetti definitivi rispettivamente delle Varianti parziali n. 2, n. 3 e n. 4 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2001, la modificazione che non costituisce Variante n. 6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 45 del 17/12/2001, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il prononciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di San Francesco al Campo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 4.155 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 1.499 ettari, dei quali 330 appartenenti alla II<sup>a</sup> Classe di capacità d'uso dei suoli; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 110 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13, 16, 17, 19 e 20;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dai Torrenti Banna e Fisca, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Mignana, Rio della Valle, Rio della Vauda Ritano;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;
  - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*Vauda*", esteso su una superficie di 384 ettari;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di San Francesco al Campo, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti 15 modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- 1) Integrazione ai tipi di intervento con l'introduzione della *ristrutturazione edilizia* nelle zone RA (*Area di recupero del patrimonio edilizio*);
- 2) Rettifica della delimitazione delle aree RB (*Area di riordino*) site in Strada Vecchia di Barbania e Via Torino;
- 3) Rettifica della delimitazione dell'area RCO (*Area residenziale consolidata*) di Via Bruna, senza incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 4) Riclassificazione dell'area di Via Costa, da zona NA (*Nucleo Agricolo*) a zona RCO (*Area residenziale consolidata*), senza modifiche alla capacità insediativa;
- 5) Ridefinizione qualitativa e quantitativa di alcune aree destinate a servizi (S2.10, S4.3, S2.2, S3.3, S4, S4.2), con una pariteticità in termini di superficie;
- 6) Nuova formulazione dell'art. 12 delle N.T.A. in modo da recepire i disposti del D.P.C.M. 23/04/1992 in materia di fasce di rispetto delle linee ad alta tensione;
- 7) Ridefinizione e riclassificazione di una porzione di territorio, a destinazione d'uso residenziale, mediante la riduzione dell'area RN2 (*Area residenziale di nuovo impianto*) ed il conseguente aumento dell'area attigua RC10 (*Area residenziale di completamento*), con complessivamente una riduzione di 5 unità in termini di capacità insediativa;
- 8) Riperimetrazione dell'area NA (*Nucleo Agricolo*) di Via Bruna senza incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 9) Ridefinizione planimetrica delle aree RCO (*Area residenziale consolidata*) site in Strada Vecchia di Barbania, Via Ghetto, Via Torino, Via Roma e Via Bruna; tali modifiche non consentono incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;

- 10) Soppressione delle "unità minime di intervento" delle aree *RC4* comparto *A*, *RC9* comparto *A* e *RC10* comparti *A* e *F*;
- 11) Demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, mediante la riclassificazione di parte dell'area da zona *NA* (*Nucleo Agricolo*) a zona *RB* (*Area di riordino*); tale intervento, da attuarsi tramite S.U.E., non comporta incrementi in termini di superficie coperta, utile di calpestio e di volumetria;
- 12) Rettifica inerente la delimitazione dell'area *RT* (*Area di trasformazione*) di pertinenza di un fabbricato ubicato in Via Costa;
- 13) Recepimento della nuova fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell'approvazione da parte del Comune del Piano Regolatore Cimiteriale, senza precisare se in ampliamento o in riduzione;
- 14) Modifica del comma 5 dell'art. 13 delle N.T.A. *Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali*;
- 15) Modifica del comma 7 dell'art. 37 delle N.T.A. *Aree residenziali di nuovo impianto (RN)*;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 31/01/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si rileva che la Variante trasmessa alla Provincia non consente una chiara valutazione delle modifiche proposte, in quanto gli elaborati illustrativi non riportano la localizzazione cartografica delle zone modificate;
- con riferimento alla modifica n. 1 proposta, si rileva che l'estensione indiscriminata della "*ristrutturazione edilizia*" (seppur limitata al tipo A), anche su edifici di "*valore storico documentario*", in base alla classificazione stabilita dal P.R.G.C. ed assoggettati a "*restauro e risanamento conservativo*", non appare in linea con le finalità dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e può determinare una modifica dei "*principi informativi del Piano*" come definiti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998;
- con riferimento alla nuova area per servizi pubblici *S4.3*, destinata al potenziamento di strutture sportive, si rileva che manca la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. n. 56/77;

- si segnala infine la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente richiesta dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 17/12/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di San Francesco al Campo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso